



Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461.805605

INFORMATIVA N. 251

Trento, 11.11.2010

SETTORE ADEMPIMENTI

LA DIFFUSIONE DI MUSICA NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO E IL COMPENSO “SCF” PER I DIRITTI FONOGRAFICI

RIFERIMENTI

- Artt. 72, 73 e 73-bis, Legge n. 633/41
- Sentenza Tribunale di Milano 28.9.2010, n. 10901

IN SINTESI

La diffusione, nei locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, negozi, ecc.), di musica d'ambiente attraverso apparecchi quali radio, TV, lettori di cd, ecc. comporta l'obbligo di pagamento dei c.d. diritti fonografici, in aggiunta ai diritti già corrisposti alla SIAE.

La riscossione di tali somme, dovute ai produttori dei fonogrammi, ossia a coloro che hanno effettuato la registrazione sul supporto dell'opera musicale (case discografiche), è effettuata attraverso un apposito consorzio, denominato “SCF”.

Quest'ultimo provvede a riscuotere i predetti diritti in nome proprio e per conto dei produttori da cui ha ricevuto mandato.

RIPRODUZIONE VIETATA

Negli esercizi commerciali (bar, ristoranti, gelaterie, alberghi, negozi, ecc.) è frequente, allo scopo di intrattenere i clienti, l'utilizzo di musica d'ambiente diffusa attraverso apparecchi quali radio, TV, lettori cd, mp3 player, ecc..

Per tale utilizzo, **oltre ai diritti spettanti alla SIAE**, dovuti all'autore della composizione e all'editore del brano, relativi alla composizione musicale (musica e/o testo), sia se eseguita dal vivo sia se riprodotta su disco, i predetti soggetti sono tenuti a **corrispondere un compenso per i diritti dovuti al produttore fonografico** (casa discografica / etichetta) per la registrazione discografica, ossia l'incisione su supporto dell'opera musicale.

AMBITO SOGGETTIVO

Secondo quanto disposto dagli artt. 73 e 73-bis, Legge n. 633/41, i produttori di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti o esecutori che hanno compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione in pubblico, da parte di terzi, degli stessi.

I fonogrammi sono costituiti dai supporti (cd, mp3, ecc.) su cui è effettuata la fissazione o registrazione originale di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci.

Il compenso spetta anche qualora i fonogrammi siano utilizzati indirettamente, a mezzo:

- della cinematografia;
- della **diffusione radiofonica e televisiva**, compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, **nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi**.



Il Tribunale di Milano nella sentenza 28.9.2010, n. 10901, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE 7.12.2005, causa C-306/05, precisa che *“anche la semplice installazione di apparecchi radiotelevisivi è in grado di rendere tecnicamente possibile l'accesso del pubblico alle opere radiodiffuse”*. Pertanto *“gli autori di tali opere hanno diritto ad un adeguato compenso in forza dell'utilizzo delle opere in occasione della comunicazione al pubblico”*.

Non assume alcun rilievo il fatto che l'emittente radiofonica o televisiva abbia già corrisposto ai produttori fonografici un compenso per l'ascolto della musica, *“posto che la diffusione al pubblico di trasmissioni radiofoniche da parte di soggetti diversi dalle emittenti stesse configura un'utilizzazione ulteriore ed autonoma dei fonogrammi in esse contenuti che esula dal mero ascolto privato dell'apparecchio radiofonico stesso”*.

Il produttore / artista ha diritto ad una remunerazione (c.d. “equo compenso”) anche qualora la **diffusione della musica sia effettuata senza scopo di lucro**.

Il diritto alla percezione del compenso / equo compenso spetta esclusivamente al produttore, che provvede a ripartire lo stesso con l'artista interessato. Quest'ultimo quindi non può richiedere direttamente all'utilizzatore del fonogramma il versamento delle somme ad esso spettanti.

Da quanto sopra si evince che, come accennato, anche **gli esercizi commerciali** che diffondono occasionalmente e gratuitamente nei propri locali la musica d'ambiente sono **tenuti al riconoscimento** al produttore dei fonogrammi **del predetto compenso**.

Qualora l'esercizio commerciale proceda alla copia del fonogramma, lo stesso è altresì tenuto al versamento di un'ulteriore somma (c.d. diritto di copia).

IL CASO DEI PROFESSIONISTI

Anche i professionisti utilizzano spesso nei locali di esercizio dell'attività la musica d'ambiente (tipico è il caso del dentista ovvero del medico che diffonde musica in filodiffusione, trasmessa dalla radio, nelle sale d'aspetto).

Per tali soggetti si pone la questione di stabilire se lo **studio professionale** costituisca un **“luogo aperto al pubblico”** con conseguente obbligo di corresponsione del compenso per i diritti fonografici in esame.

Nei primi mesi del 2010 la Corte d'Appello di Torino, nell'ambito di un contenzioso instaurato da un dentista, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE che è stata chiamata a decidere se la diffusione di musica all'interno di studi professionali privati, come quelli dentistici, nei quali l'accesso dei clienti avviene generalmente in maniera programmata, rappresenta una forma di "comunicazione al pubblico di musica".

In attesa della decisione comunitaria, il Tribunale di Milano, nella citata sentenza n. 10901, intervenendo sulla questione dei diritti spettanti ai soggetti che producono materialmente musica (ossia, ai produttori fonografici) evidenzia che:

→ "è **sempre dovuto il compenso ai produttori fonografici** laddove ricorra un uso del fonogramma con le modalità descritte all'art. 73 ... differenziandosi il compenso a seconda che l'utilizzo avvenga a scopo di lucro o meno";

→ la Corte di Giustizia UE, già con la citata sentenza n. C-306/05 ha affermato che "il **carattere privato o pubblico del luogo in cui avviene la comunicazione è senza incidenza**".

La clientela di uno studio dentistico è qualificabile come "pubblico" in quanto appare potenzialmente indeterminata sia nel numero, che nella sua composizione. Il fatto che l'accesso dei clienti allo studio sia preventivamente soggetto ad un appuntamento e pertanto avvenga in maniera programmata rappresenta una mera modalità organizzativa, "destinata a regolare l'afflusso senza onerare la clientela di lunghe attese". Ai fini della debenza dei diritti in esame è infatti irrilevante che l'ascolto avvenga da parte di un numero indeterminato di persone presenti nello stesso luogo ovvero da persone che via via si avviciano nel medesimo luogo;

→ il citato art. 73, Legge n. 633/41 riconosce l'**obbligo di corresponsione** dei diritti fonografici non soltanto in caso di diffusione della musica nei pubblici esercizi ma anche in "occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi";

→ la diffusione di brani musicali da parte dello studio dentistico, effettuata senza alcuna preventiva selezione degli stessi, ossia "al di fuori di una specifica e mirata finalizzazione del sottofondo ambientale a determinare condizioni di benessere per il paziente in maniera tale che ciò abbia un'influenza specifica sull'attività terapeutica", non può essere considerata come una prestazione di servizi supplementare a favore della clientela, che contribuisce in maniera effettiva ed apprezzabile al conseguimento di un utile, supplementare rispetto alle prestazioni specialistiche o integrabile nelle stesse. Infatti "la possibilità di ascolto di musica da parte del cliente non pare essere elemento in alcun modo incidente sulla scelta dello stesso di ricorrere alle cure di un determinato specialista e dunque il suo utilizzo non può ricondursi al fine di conseguire – direttamente od indirettamente – un apprezzabile lucro in favore del professionista".

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL COMPENSO

La riscossione, da parte dei produttori dei fonogrammi, dei predetti compensi connessi alla diffusione della musica d'ambiente è **demandata ad un apposito consorzio, denominato SCF** (società consortile fonografici).

La SCF provvede quindi a riscuotere le somme in esame **in nome proprio e per conto dei produttori da cui ha ricevuto mandato**.

Sul punto va evidenziato che il Tribunale di Milano, nella sentenza 3.2.2010, n. 2289 ha riconosciuto a tale consorzio la facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi di spettanza dei propri mandanti.

Da ciò si può desumere che:

→ qualora la **musica** diffusa nel locale sia **riconducibile ad un produttore fonografico aderente al consorzio**, l'esercizio commerciale è **tenuto alla corresponsione del compenso**;

→ il **compenso non è dovuto** se i diritti connessi con la **musica utilizzata** dall'esercizio commerciale sono **riconducibili ad un produttore fonografico non aderente** al predetto consorzio.

Pertanto, al fine di verificare l'obbligo di debenza del compenso in esame, sarebbe necessario accertare se in relazione alla musica diffusa il relativo diritto sia riconducibile ad un produttore aderente o meno al citato consorzio. Va peraltro evidenziato che attualmente la maggior parte dei produttori fonografici ha aderito alla SCF.

MISURA DEL COMPENSO

La misura del compenso dovuto ai produttori fonografici è **determinata**, per ciascun anno, **da SCF** ed è generalmente differenziata a seconda della tipologia di esercizio commerciale, nonché, nell'ambito di ciascuna tipologia, a seconda di ulteriori elementi (così, ad esempio, per gli alberghi la misura del compenso è differenziato a seconda delle camere, del numero di "stelle", per i pubblici esercizi a seconda dei mq di superficie dei locali, ecc.).

Il predetto consorzio, **sulla base delle apposite convenzioni stipulate con le diverse associazioni di categoria** (FIPE, Federalberghi, AICA, **Confcommercio**, ecc.), riconosce ai soggetti obbligati riduzioni della misura del compenso, anche in relazione all'esercizio stagionale dell'attività, qualora lo stesso venga corrisposto entro una determinata data, individuata nella convenzione.

Così, ad esempio, la **convenzione stipulata tra SCF e FIPE** in data 11.3.2009, individua il compenso dovuto nelle seguenti misure:


SUPERFICIE DEL PUBBLICO ESERCIZIO	TARIFFA DI RIFERIMENTO (al netto IVA)	TARIFFA ASSOCIATI FIPE (al netto IVA)
Fino a 150 mq	€ 60	€ 42
Da 151 a 300 mq	€ 120	€ 84
Da 301 a 500 mq	€ 220	€ 154
Da 501 a 1.000 mq	€ 330	€ 231
Ogni 500 mq successivi	€ 300	€ 210

Come accennato e desumibile altresì dalle predette convenzioni, il compenso è collegato all'utilizzo, da parte del pubblico esercizio, albergo, ecc. di fonogrammi e videoclip mediante la pubblica diffusione degli stessi sotto forma di musica d'ambiente, attraverso qualsiasi apparecchio (lettore cd, mp3 players, ecc.).

Dall'esame di alcune delle convenzioni si evince che il compenso:

- è **umentato** di una determinata misura percentuale in caso di diffusione di palinsesti musicali predisposti ad hoc dallo stesso esercizio commerciale o da fornitori di palinsesti musicali (c.d. music provider) e ad esso trasmessi mediante collegamenti via satellite e/o via cavo (c.d. radio e/o tv in store) nonché mediante emissioni radiofoniche e/o televisive;
- è **diminuito** qualora la diffusione sia effettuata esclusivamente attraverso apparecchi radiofonici, anche con diffusori aggiuntivi, purché privi di lettori di fonogrammi o attraverso apparecchi televisivi privi di lettori di videoclip.

Con riguardo ai professionisti, e, in particolare ai dentisti, il Tribunale di Milano nella citata sentenza n. 10901, considerata l'assenza di un accordo tra SCF e l'associazione professionale rappresentativa di categoria, si è riservato di quantificare l'importo dovuto a titolo di diritti fonografici tenendo conto delle dimensioni dello studio professionale nonché dei giorni di effettiva apertura dello stesso alla clientela.



■

RIPRODUZIONE VIETATA